

Allegato n. 2**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI RESI****Art. 1****AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. In attuazione dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari" il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Ferrara con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza (art.12 della legge 19 novembre 1990, n 341), allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.
La collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi sarà di seguito definita "collaborazione degli studenti" e l'Università degli Studi di Ferrara sarà di seguito definita "Università".

Art. 2**FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE DELLA COLLABORAZIONE**

1. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere a carico dello Stato (legge 390/90 art. 13 comma 1)
2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del bilancio di previsione, l'entità dei finanziamenti da destinare allo svolgimento delle collaborazioni degli studenti.
3. Il corrispettivo orario erogato allo studente è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del citato art. 13 della Legge 390/91. Tale corrispettivo è altresì esente dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
4. La copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile è garantita dall'assicurazione stipulata dall'Università per i propri studenti iscritti.
5. Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno comunque luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
6. La collaborazione degli studenti non può superare il numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico.
7. Le 150 ore di collaborazione devono essere svolte in un arco di tempo non superiore a 10 mesi. Se a questa data non saranno state completate le ore, verranno liquidate solamente quelle effettivamente svolte.
8. L'inizio della collaborazione dei singoli studenti deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento della graduatoria.
9. Il termine ultimo per il completamento delle ore di collaborazione è stabilito al 31 ottobre dell'anno finanziario successivo a quello di riferimento della graduatoria. Se a questa data non saranno state completate le ore, il rapporto di collaborazione verrà concluso e verranno liquidate le ore effettivamente svolte.
10. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni sanciti dalla Legge 390/91 e dal presente Regolamento, e con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Universitario, l'Università può stipulare

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

con Enti esterni accordi e convenzioni per assegnare a detti Enti forme di collaborazione degli studenti.

11. Lo studente iscritto ad un corso di laurea interateneo con sede amministrativa diversa dall'Università di Ferrara può presentare ugualmente domanda di collaborazione fatto salvo specifici accordi con l'ateneo sede amministrativa.

Articolo 3

TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ

1. Le strutture dell'Università richiedono ogni anno il numero delle collaborazioni degli studenti necessario nell'intento di migliorare la qualità complessiva dei servizi erogati.
2. Sono individuate cinque tipologie di attività di supporto nelle quali far confluire e raggruppare il servizio di assistenza degli studenti al fine di conciliare le esigenze operative delle strutture e le disponibilità degli studenti:
 - assistenza alle biblioteche
 - assistenza di portinariato
 - assistenza e supporto all'attività amministrativa e di segretariato
 - assistenza e supporto all'attività di orientamento e alla normale attività didattica
 - assistenza e supporto alla normale gestione dei laboratori.
3. Il corrispettivo orario della collaborazione richiesta allo studente è differenziato in due tariffe, in base alle tipologie. Le tariffe orarie sono determinate ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio degli studenti e pubblicate nel bando.
4. Ogni anno, prima della predisposizione del bando, le singole strutture dell'Università inviano le richieste di collaborazione che devono comprendere il numero di collaborazioni riferito alle tipologie di attività da espletare.
5. Il Direttore Amministrativo, con proprio decreto, definisce ,nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio dell'università :
6. il numero totale delle collaborazioni;
7. il numero delle collaborazioni per ciascuna struttura suddiviso per tipologia;
8. il numero delle collaborazioni per ogni tipologia;
9. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di non assegnare l'intero monte ore finanziato alle strutture, ma di accantonare una quota di ore da utilizzare per esigenze di servizio.

Art. 4

BANDO DI CONCORSO

1. Il bando per l'affidamento della collaborazione degli studenti viene pubblicato ogni anno accademico.
2. Il bando viene emanato ogni anno nel mese di luglio. Nel bando vengono definiti i termini e le modalità di presentazione della domanda. La presentazione della domanda oltre le scadenze indicate dal bando determina la perdita del diritto.
3. Lo studente dovrà indicare, in ordine di preferenza, tutte e cinque le tipologie di attività.
4. Il bando viene emanato con decreto direttoriale, con riferimento alle normative vigenti e presenti nel seguente regolamento, e pubblicato nel sito web dell'Università.

Art. 5**REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

1. Possono presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria delle collaborazioni degli studenti coloro che, in possesso di requisiti di merito e di reddito di seguito indicati, risultano:
 - iscritti dal secondo anno di corso dei corsi di laurea triennali, specialistica/magistrale a ciclo unico;
 - iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale non a ciclo unico;
 - iscritti non oltre il primo anno rispetto la durata normale dei corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale a ciclo unico e non a ciclo unico rispetto all'anno di prima immatricolazione in una università italiana.
2. **REQUISITI DI MERITO:**
 Gli studenti devono essere regolarmente iscritti nell'anno accademico di emanazione del bando e devono aver conseguito, **entro il 10 agosto** dell'anno di emanazione del bando, il numero di crediti indicati nella seguente tabella :

TABELLA CREDITI DA CONSEGUIRE							
<i>Tipologia corsi di laurea</i>	<i>Anno di corso con riferimento all'anno accademico di prima immatricolazione</i>						
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Laurea triennale	Non ammessi	12 crediti	36 crediti	=	=	=	=
Laurea magistrale a ciclo unico <i>(Odontoiatria quinquennale, Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Architettura)</i>	Non ammessi	12 crediti	36 crediti	60 crediti	84 crediti	108 crediti	=
Laurea magistrale a ciclo unico <i>(Medicina e Chirurgia, Odontoiatria)</i>	Non ammessi	12 crediti	36 crediti	60 crediti	84 crediti	108 crediti	132 crediti
Laurea magistrale/specialistiche NON a ciclo unico (+2)	Solo reddito	12 crediti	36 crediti	=	=	=	=

I requisiti di merito per gli studenti che, al momento della presentazione della domanda si trovino in fase di passaggio/trasferimento da un corso di laurea ad un altro della nostra o da altra Università, saranno calcolati sulla carriera universitaria del corso di laurea di arrivo.

3. **REQUISITI di REDDITO:**
 Le condizioni economiche sono determinate sulla base del reddito, situazione economica equivalente (ISEE) indicata nell'attestazione ISEE presentata dallo studente e sulla base del patrimonio, situazione patrimoniale equivalente (ISPE), ricavabile dalla medesima attestazione.
 Le condizioni ISEE e ISPE devono essere inferiori a quelle indicate per l'inserimento nella fascia massima prevista per la contribuzione universitaria.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

4. Gli studenti iscritti al primo anno della laurea specialistica/magistrale non a ciclo unico (+2) sono valutati solo sulla base del requisito reddituale. In questo caso saranno inseriti in coda alla graduatoria.

Art.6

CASI DI ESCLUSIONE/INCOMPATIBILITA'

Sono esclusi:

- gli studenti iscritti da oltre un anno rispetto la durata normale del corso con riferimento all'anno di prima immatricolazione in qualsiasi università italiana;
- i beneficiari di assegni per attività di collaboratore al tutorato
- gli studenti che sono già in possesso di una laurea di pari livello.
- coloro che hanno ottenuto il beneficio per il medesimo anno di corso

Art. 7

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria viene formulata sulla base dei requisiti di reddito e di merito. Il calcolo del punteggio totale, ai fini della elaborazione della graduatoria, viene effettuato sulla base di requisiti di merito, che incidono per il 75%, e di requisiti di reddito, che incidono per il 25%, secondo i seguenti criteri:

Valutazione del reddito:

ISEE del nucleo familiare dello studente diviso per parametro massimo per l'attribuzione di fascia e moltiplicato per 1.000. Il risultato va sottratto a 1.000.

$$1.000 - [(I.S.E.E. \text{ studente} : A) \times 1000]$$

A = parametro massimo per l'attribuzione di fascia

Valutazione del merito:

da 0 a 550 punti applicando la seguente formula:

$$\frac{(\text{Somma crediti Studente} - \text{Somma crediti Minima}) \times 550}{(\text{Somma crediti Massima} - \text{Somma crediti Minima})}$$

Somma crediti Studente: somma dei crediti effettivamente conseguiti dallo studente:

Somma crediti Massima: numero massimo di crediti maturabili (riferibili a 60 crediti per anno di corso):

Somma crediti Massima: vedi tabella art. 5 comma 2.

L'anno di corso viene calcolato rispetto all'anno di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale.

da 270 a 450 punti per la votazione media conseguita con l'attribuzione del punteggio evidenziato nella seguente tabella:

media	Punti	Media	punti	Media	punti
18/30	270	23/30	345	28/30	420
19/30	285	24/30	360	27/30	405

20/30	300	25/30	375	29/30	435
21/30	315	26/30	390	30/30	450
22/30	330				

2. Dopo la scadenza per la presentazione della domanda verrà elaborata ed in seguito pubblicata una prima graduatoria provvisoria al fine di consentire agli studenti di presentare eventuali ricorsi.
3. Il ricorso va presentato all'Ufficio competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorso il termine verrà predisposta la graduatoria unica definitiva che verrà approvata con decreto direttoriale.
4. L'ufficio competente predisporrà, partendo dalla graduatoria definitiva, le cinque graduatorie definitive sulla base della scelta indicata da ciascuno e comprendendo esclusivamente gli studenti risultati in graduatoria utile entro i posti totali indicati nel bando.
5. Gli idonei eccedenti il numero delle collaborazioni messe a bando, restano nella graduatoria definitiva unica a copertura dei posti che si renderanno disponibili. In questo caso non sarà presa in considerazione la scelta della tipologia di attività richiesta dall'interessato ai fini dell'assegnazione alla struttura.
6. Gli studenti che hanno ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata, qualora presentino domanda nell'anno accademico successivo, verranno inseriti in coda nelle graduatorie definitive uniche a prescindere dal punteggio ottenuto

Art. 8

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI

1. Le strutture assegnatarie dovranno presentare domanda di ricerca di uno studente per la collaborazione all'ufficio competente.
2. Lo studente avrà due giorni di tempo per accettare l'incarico.
3. Lo studente che per due volte rifiuti di accettare l'incarico verrà spostato in fondo alla graduatoria degli idonei in eccedenza, indipendentemente dal punteggio ed al terzo rifiuto non verrà più richiamato.
4. Lo studente destinato ad una struttura dovrà concludere la propria collaborazione presso la medesima struttura. Casi particolari eccezionali dovranno essere valutati dal Responsabile della Ripartizione Didattica e Servizi agli studenti sentito il parere del responsabile della struttura.
5. Le ore di assenza dal servizio di collaborazione degli studenti, anche se debitamente giustificate, non verranno retribuite.
6. In caso di interruzione della collaborazione per comprovati motivi di salute, lo studente potrà essere ammesso a recuperare in tutto o in parte il monte ore non prestato, fatte salve le sopravvenute esigenze delle strutture.
7. La collaborazione degli studenti potrà essere preceduta, ove necessario, da un breve periodo di formazione, inerente l'attività da svolgere, compresa nel monte ore complessivo.
8. All'assegnazione delle collaborazioni si provvederà mediante sottoscrizione di un atto di impegno che dovrà contenere:
 - l'oggetto della collaborazione e la struttura assegnataria;
 - l'individuazione del responsabile della struttura;
 - una clausola di risoluzione unilaterale del rapporto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- l'espressa menzione che la collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato e che essa non potrà essere riconosciuta ai fini di pubblici concorsi;
 - l'espressa menzione che il corrispettivo è esente dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da quello sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
 - l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni.
 - l'impegno dello studente alla riservatezza delle informazioni e notizie apprese nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi del dlgs 196/03.
9. Il corrispettivo è erogato allo studente in unica soluzione al termine della collaborazione, previa certificazione della prestazione da parte del responsabile della struttura a cui è stato assegnato lo studente.

Art. 9

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

1. La prolungata assenza ingiustificata dal servizio di collaborazione per un numero x volte, comporta la cessazione del rapporto e la corresponsione delle sole ore effettuate. In tal caso lo studente verrà sostituito per il numero di ore residuo dagli idonei eccedenti in graduatoria.(art. 7 comma 6)
2. La cessazione a qualsiasi titolo della carriera universitaria comporta la conclusione della collaborazione e la corresponsione delle ore effettuate fino a quel momento.
3. I Responsabili delle strutture possono presentare eventuali contestazioni per iscritto al Rettore e chiedere il sollevamento dall'incarico dello studente, che deve essere informato personalmente. In questo caso il Rettore decide in via definitiva.

ART. 10

DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE AMMESSO ALLA COLLABORAZIONE

1. Lo studente ha il diritto:
 - a prestare la propria attività di collaborazione presso la struttura alla quale è stato assegnato;
 - alla liquidazione del compenso in funzione delle ore svolte per un massimo di 150 ore.
2. Lo studente chiamato a prestare l'attività di collaborazione a tempo parziale è tenuto a:
 - comunicare tempestivamente la volontà di accettare o rinunciare a prestare la collaborazione presso la struttura di assegnazione;
 - concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi e i tempi di svolgimento della collaborazione che devono essere compatibili con le esigenze funzionali della struttura;
 - attenersi alle modalità di svolgimento della collaborazione concordati nonché alle direttive del Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività collaborativa;
 - rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione e come indicato nel Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il mobbing in vigore presso l'Università dal 1 aprile 2008;
 - avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Università, preservandone la funzionalità ed il decoro;
NESSUNA RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNEGGIAMENTO? VERIFICA PRESSO L'UFFICIO LEGALE
 - concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato;
 - comunicare tempestivamente la propria assenza dalla struttura nella quale svolge l'attività di collaborazione dandone adeguata giustificazione (art.8 comma 6 e art. 9 comma 1).

- rispettare la riservatezza sulle informazioni e notizie apprese, anche se casualmente, nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi del dlgs 196/03.

Art. 11

ONERI DEI RESPONSABILI

1. I Responsabili della struttura assegnataria della collaborazione sono tenuti a:
 - individuare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 390/91 e dal presente Regolamento, le attività per le quali lo studente è chiamato a collaborare;
 - concordare con lo studente i modi e i tempi della collaborazione, che devono essere compatibili con le esigenze delle strutture;
 - assicurare che la collaborazione sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
 - coordinare l'attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;
 - presentare all'ufficio competente, alla conclusione della collaborazione, una valutazione dello studente unitamente al foglio riassuntivo delle ore prestate debitamente firmato;
 - accertare e comunicare all'ufficio competente l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui all'art.10 comma 2 del presente Regolamento;
 - verificare che lo studente impegni le ore di collaborazione per svolgere esclusivamente le mansioni che gli sono state assegnate. Non è previsto nessun altro tipo di attività sul posto di lavoro.



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO